

CONTRATTO DI SCOPO TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS)  
DELL'INSUBRIA ED ENTE "ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI  
MULTIPLA AISM ONLUS" DI COMO, PER LA STRUTTURA "SERVIZIO DI  
RIABILITAZIONE AISM DI COMO" (P.I./C.F. 96015150582) PER LA  
CONTRATTUALIZZAZIONE DI BRANCHE SPECIALISTICHE  
ACCREDITATE AL FINE DI GARANTIRE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI  
AMBULATORIALI A FAVORE DI PAZIENTI CRONICO/FRAGILI (DGR N.  
X/6551 del 04.05.2017 e s.m.i)

==.==.==.==

PREMESSO che:

1. la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015, prevede:

- all'art. 6 LR 30 dicembre 2009, n. 33, così come emendato dalla LR 23/2015 commi 1 e 2, che *"sono istituite le agenzie di tutela della salute, di seguito denominate ATS, come da allegato 1 che costituisce parte integrante della presente legge [...]"* a cui il legislatore attribuisce una serie di compiti in parte già assolti dalle ASL istituite ai sensi della LR 31/1997;
- all'art. 2 comma 8 della LR 23/2015, rubricato "disposizioni finali e disciplina transitoria", "[...] a) le ASL e le AO, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti e i presidi, vengono incorporate nelle ATS e nelle ASST secondo le funzioni rispettivamente affidate alle ATS e alle ASST dagli artt. 6, 7

*e 7 bis della LR 33/2009, così come introdotti dall'articolo 1 della presente legge, e in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 1; b) le ATS subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle ASL; [...]*”;

**2.** con DGR 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione LR 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1 gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

**3.** con DGR 28 dicembre 2012, n. IX/4606, che sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla DGR 25 luglio 2012, n. IX/3856, la Giunta di Regione Lombardia ha stabilito:

- che la stipula del contratto da parte delle strutture sanitarie accreditate di diritto privato, è subordinata all’acquisizione, da parte delle ATS, della certificazione antimafia e dell’informazione antimafia ove la legge la preveda;

- che per i soggetti non iscritti alla Camera di Commercio dovrà essere acquisita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dalla normativa antimafia, relativa al legale rappresentante, ai componenti del CDA ed ai soggetti con potere di gestione;

- di introdurre l’obbligo per i soggetti privati accreditati e a contratto per prestazioni di ricovero e cura, comprese Fondazioni ed Enti no Profit, con accesso a finanziamenti SSN, per residenti lombardi, pari o superiori a 800.000 euro, di trasmettere alle ASL ogni anno, entro la fine di febbraio, per le verifiche previste

dalla sopraccitata DGR 4606/2012 aggiornata con DGR 16 marzo 2015, n. 3275, prima della firma dei contratti annuali, una relazione sull'ultimo bilancio approvato del singolo Ente o, nel caso di gruppi, relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato redatto da una primaria società di revisione contabile o, per le fondazioni e i soggetti no profit, anche dall'organo di controllo con funzioni di revisione contabile. La documentazione deve comprendere:

- l'attestazione della regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e della affidabilità dell'Ente e dell'eventuale gruppo di appartenenza;
- la dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con gli obblighi previdenziali;

I soggetti privati accreditati (comprese fondazioni ed enti no profit) diversi dalle strutture di ricovero e cura che sono nelle condizioni di accedere ad accordi contrattuali o a finanziamenti per prestazioni rese per il Servizio Sanitario Regionale di valore pari o superiore a 800.000,00 euro per anno, al fine di poter accedere alla stipula del contratto integrativo annuale, devono applicare l'intero sistema di prevenzione di cui al DLgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche e trasmettere, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, alla ASL competente per territorio, un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal DLgs 231/2001, attestante, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità.

Con l'art. 31 del DL n.69/2013 (convertito D.L. n.98/2013) che disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al DLgs. n. 50/2016 si è stabilito che il DURC in

corso di validità debba essere acquisito:

*“a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui art. 80*

*del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;*

*b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto*

*legislativo n.163 del 2006;*

*c) per la stipula del contratto;*

*d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative*

*a servizi e forniture;*

*e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di*

*verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo*

*finale.”*

**4.** con DGR 4 maggio 2017, n. X/6551 la Giunta Regionale ha previsto che i soggetti

ritenuti idonei da ATS quali Gestori per la presa in carico di pazienti cronici e/o

fragili, possano avvalersi di enti terzi, contrattualizzati col SSL o almeno accreditati

alla data del 30.01.2017, per l’erogazione di prestazioni non superando il limite del

10% del valore complessivo della produzione stimata in relazione all’erogazione dei

PAI relativi ai pazienti presi in carico dallo stesso Gestore;

**5.** in data 26.11.2018, al prot.n. 113730, tra l’ATS dell’Insubria e l’Ente

“Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM Onlus” di Como per la Struttura

“Servizio di Riabilitazione AISM di Como” di medesima ubicazione, è stato

stipulato un contratto di scopo finalizzato all’erogazione di prestazioni di

specialistica ambulatoriale a favore di pazienti cronico/fragili (DGR n. X/6551 del

04.05.2017 e s.m.i.), a seguito della richiesta pervenuta ad ATS da parte del Gestore

Rete Comense CDC – Valduce – Villa Aprica per pazienti da tale Gestore presi in

carico;

6. con Deliberazione del Direttore Generale n. 512 del 4 ottobre 2017 e s.m.i., ATS

dell'Insubria ha considerato altresì idoneo al ruolo di Gestore l'Ente ASST Lariana;

7. come richiamato in Deliberazione del Direttore Generale n. 537 del 26 settembre

2019, in data 03.06.2019 l'ATS dell'Insubria ha espresso parere favorevole, per la

branca specialistica di Medicina Fisica e Riabilitazione, in ordine alla richiesta

pervenuta da parte del Gestore ASST Lariana per la contrattualizzazione di “Servizio

di Riabilitazione AISM di Como” per la branca specialistica di Medicina Fisica e

Riabilitazione;

8. La Struttura “Servizio di Riabilitazione AISM di Como”, con sede nel Comune di

Como, risulta autorizzata e accreditata con la Delibera ASL di Como n. 300 del

16.06.2011;

9. in data 02.10.2018 tra l'ATS dell'Insubria e il Gestore ASST Lariana è stato

stipulato un contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici

relativamente alla presa in carico dei pazienti cronici e fragili, ai sensi della DGR 2

agosto 2018, n. XI/412;

Tutto ciò premesso

**tra**

l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria con sede legale in Via O. Rossi, 9 –

Varese – C.F. e P. IVA 03510140126 – nella persona del Direttore Generale

**e**

l'Ente “Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM Onlus” di Como per la

Struttura “Servizio di Riabilitazione AISM di Como” con sede nel Comune di Como,

Via P. Paoli, 26 nella persona del Legale Rappresentante , **si conviene e si stipula**

quanto segue:

**Art.1 - Oggetto**

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 14, si riferiscono all'offerta di prestazioni specialistiche afferenti alla branca di Medicina Fisica e Riabilitazione.

### **Art.2 – Assetto Organizzativo e Prestazioni**

L'Ente eroga prestazioni specialistiche afferenti alla branca di Medicina Fisica e Riabilitazione, secondo l'assetto organizzativo accreditato come risultante dall'applicativo ASAN. Tali prestazioni ambulatoriali potranno essere erogate esclusivamente a favore di pazienti cronico/fragili che hanno sottoscritto un PAI (Piano di Assistenza Individuale) con il Gestore ASST Lariana, ed allo scopo di garantire: la massima prossimità al paziente ed al punto di presa in carico del Gestore, la riduzione dei tempi di attesa nell'area territoriale di presa in carico, la più adeguata e completa specificità/specializzazione dell'offerta al paziente, non superando il limite del 10% del valore complessivo della produzione stimata in relazione all'erogazione dei PAI relativi ai pazienti presi in carico.

La Struttura Sanitaria si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto.

### **Art. 3 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'Ente si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, lo stesso si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo di cui all'elenco nominativo che viene allegato al presente contratto quale parte integrante (Allegato n. 1).

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ad ATS ogni eventuale successiva modifica (anche temporanea del personale operante) e autocertifica, al

temine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte di ATS. Le sostituzioni del personale temporaneamente assente possono essere effettuate solo con altro personale in possesso dei requisiti prescritti in relazione all'incarico. Tali sostituzioni (e relativa documentazione) vanno comunicate preventivamente dalla struttura ad ATS o al momento se la sostituzione avviene in via d'urgenza. Tale personale non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Lo stesso vale per il personale universitario addetto ad attività di assistenza. La Struttura provvede alla immediata sostituzione del personale sanitario di cui sia accertata situazione di incompatibilità. ATS si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari di ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, ai sensi dell'art. 27/quinquies della LR 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i., previa sanzione e diffida ad adempiere entro un congruo termine, la sospensione dell'attività e/o la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

#### **Art. 4 - Sistema tariffario e oneri del personale**

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale vengono remunerate secondo il nomenclatore tariffario vigente in Regione Lombardia.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente ha valutato che il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione ai propri dipendenti delle condizioni previste nei CCNL di categoria e negli accordi integrativi locali, vigenti per tempo, nonché di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio.

#### **Art. 5 - Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

L'Ente si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria, codificando, registrando e comunicando le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dal competente servizio della Direzione Generale Welfare.

ATS, nell'ambito della propria attività ordinaria compie controlli, ispirati a criteri di imparzialità ed obiettività, nella sede delle strutture in conformità alle indicazioni regionali vigenti. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o suo delegato, con l'eventuale assistenza dei clinici responsabili della documentazione in oggetto. In sede di consegna del campione estratto dovranno essere esplicitati i criteri utilizzati per la specifica selezione. Ciò al fine di soddisfare esigenze di trasparenza del controllo nonché di evidenziare in termini numerici l'analisi statistico epidemiologica del campione estratto. La dimensione quantitativa del campione dovrà essere proporzionata al volume delle prestazioni erogate dalla struttura, salvo ulteriori necessari approfondimenti conseguenti ai risultati dei controlli effettuati. Dal controllo sulla documentazione attestante prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale può derivare la diversa



codifica e classificazione delle prestazioni erogate, quindi la diversa valorizzazione economica. In ogni caso la diversa valorizzazione non comporta l'annullamento della prestazione, se documentata. Nel corso del controllo la struttura ha facoltà di accettare i rilievi effettuati e sinteticamente motivati, oppure, sempre sottoscrivendo il verbale, di non accettarli. Su richiesta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica delle documentazioni attestanti le prestazioni oggetto di contenzioso, entro il termine dell'ispezione. In quest'ultimo caso, il Legale Rappresentante della Struttura potrà inviare, entro 30 giorni, motivate controdeduzioni al Direttore Generale di ATS e/o chiedere di essere sentito. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i trenta giorni decorrono dall'ultimo giorno di controllo. Non potranno essere considerate ai fini del procedimento le controdeduzioni inviate oltre i termini. In caso di mancato invio di dette controdeduzioni avranno comunque luogo gli effetti economici conseguenti all'attività di controllo. Fatto salvo quanto previsto dal sistema sanzionatorio all'art. 27/quinquies della LR 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i., il Direttore Generale di ATS ha facoltà di giungere ad una conciliazione con la Struttura e le conclusioni di detta conciliazione saranno oggetto di apposito provvedimento nel rispetto delle procedure vigenti.

#### **Art. 6 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa. In particolare, la Struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive che verranno definite dalla Giunta Regionale in attuazione all'art. 18, comma 5, della citata L.R.

33/2009, nonché le indicazioni sotto indicate.

La Struttura assume tra i propri obiettivi la certificazione dei processi di produzione. I termini e le modalità attraverso cui la Struttura dovrà adeguare la propria organizzazione aziendale alla normativa ISO 9000, così come stabilito dall'art. 18, comma 5, della L.R. 33/2009 e s.m.i., saranno quelli previsti con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

#### **Art. 7 – Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto**

Le attività dei Nuclei Operativi di Controllo ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sui controlli, saranno orientate anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto.

#### **Art.8 - Remunerazione**

La remunerazione delle prestazioni effettuate dal momento dell'arruolamento dei pazienti cronici e/o fragili nel percorso della "presa in carico", comprese all'interno dei set di riferimento, sarà effettuata nel limite dell'assegnazione della quota 2% dedicata alle prestazioni erogate a favore dei soggetti presi in carico, come indicato dalla già citata DGR n. XI/125 del 14 maggio 2018, prevista per ASST Lariana.

Le parti concordano che la presente messa a contratto per l'erogazione delle sole prestazioni inerenti la presa in carico del paziente cronico e/o fragile, ai sensi della DGR 4 maggio 2017, n. X/6551, per le branca accreditata di Medicina Fisica e Riabilitazione, ma non a contratto, non implica il determinarsi di alcun diritto alla contrattazione per le stesse branche al di fuori della presa in carico o all'assegnazione di budget al di fuori di quanto previsto dalla norma regionale inerente la presa in carico;

#### **Art. 9 - Debito informativo**

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti di ATS, della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare e del Ministero Economia e Finanza, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 33/2009 e della circolare 34/SAN del 26.10.2007, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

#### **Art. 10 – Fascicolo Sanitario Elettronico**

L'Ente si impegna, ai fini della completezza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), a pubblicare i documenti clinici elettronici (DCE) relativi ai referti rilasciati in seguito a prestazioni erogate sia in regime SSN sia in regime di libera professione.

#### **Art. 11 – Obblighi informativi e di comportamento**

L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei precetti in materia di Codice dei dipendenti pubblici (DPR 16 APRILE 2013, N. 62) e Codice di Comportamento aziendale (DELIBERAZIONE N. 129 DEL 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (ART. 2-BIS, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, LINEE GUIDA ANAC N. 1134/2017).

L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: *Disposizioni Generali\Atti Generali \Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà

l'aggiornamento.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.

#### **Art. 12- Tutela dei dati personali**

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o

informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente inoltre:

- raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria;
- prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

- si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

### **Art. 13 - Controversie**

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione ed interpretazione del presente contratto dovrà essere deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, in mancanza di accordo, dal Gruppo di Lavoro Regionale per l'Autorizzazione, l'Accreditamento, l'Appropriatezza e la codifica delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, senza alcun onere in capo alle parti.

### **Art. 14 – Validità e Clausola Risolutiva espressa**

Il presente contratto di scopo ha validità coincidente fino alla permanenza del soggetto Gestore ASST Lariana nell'elenco degli idonei. Tale permanenza è regolata dall'allegato n. 2 alla DGR n. X/6551/2017 “*durata e revoca dell'iscrizione*”.

Le parti danno espressamente atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato, integrato, risolto per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stesso. E' imprescindibile e insindacabile, la facoltà per l'ATS dell'Insubria di risolvere il contratto, altresì, in mancanza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., così come in caso di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui

all'art.84, comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli

88, comma 4- bis e 92, commi 2 e 4 del medesimo D.Lgs., con riferimento  
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Costituisce causa risolutiva del contratto il venir meno di tutti i requisiti previsti  
dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

#### **Art. 15 - Norma conclusiva**

Per tutto quanto non previsto nel contratto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e  
regionali vigenti in materia.

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a  
carico dell'Ente erogatore delle prestazioni.

Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere  
apposta o rivendicata dall'Ente, se non previa approvazione scritta da parte  
dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e, per quanto di competenza, da  
parte di Regione Lombardia.

Previa lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene  
sottoscritto con firma digitale.

Varese, 13 dicembre 2019

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

==.=.=.=.=

Per l'Ente "Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM Onlus"

Il Legale Rappresentante

Dott. Francesco Giuseppe Vacca

==.=.=.=.=

**Art. 16- Approvazione specifica**

A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano espressamente di aver letto e di approvare integralmente le clausole contenute nel presente contratto e nei documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 2, art 3, art.4, art.5, nonché tutte le disposizioni di cui all'epigrafata premessa.

=.=.=.=.=

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

=.=.=.=.=

Per l'Ente "Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM Onlus"

Il Legale Rappresentante

Dott. Francesco Giuseppe Vacca

"esente bollo ex art. 27 L. 642/1972 allegato B"



Servizio di riabilitazione AISM<sub>Onlus</sub> - ComoScheda [F064] **Elenco Personale in forza - qualifiche**

IN VIGORE DAL: 26 NOVEMBRE 2019

**Direttore Generale e Direttore Nazionale Attività Complesse: Prof. Mario Alberto Battaglia**  
**Responsabile Sistema Controllo di Gestione: Dott.ssa Sabrina Nanni**  
**Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: Ing. Alberto Costa**  
**Responsabile Nazionale Attività Complesse: Sig.ra Michela Bruzzone**  
**Coordinatore Nazionale Attività Complesse: Dr. Sara Topini**  
**Facility Management di struttura: Dott.ssa Roberta Amadeo**

**ELENCO PERSONALE SANITARIO DIPENDENTE**

Nominativo	qualifica	Titolo di studio	Impegno orario
Dott. Giampaolo Bricchetto	Direttore Sanitario Responsabile Attività Medico Sanitarie Medico Fisiatra	Laurea in Medicina e Chirurgia Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione	A necessità
Dott.ssa Silvia Banfi	Medico Fisiatra Direttore Sanitario Responsabile Attività Medico Sanitarie	Laurea in Medicina e Chirurgia Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione	Tempo pieno
Dott.ssa Caterina Sgarito	Medico Fisiatra	Laurea in Medicina e Chirurgia Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione	A necessità
Dott.ssa Valeria Bergamaschi	Medico Fisiatra	Laurea in Medicina e Chirurgia Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione	A necessità
Dott.ssa Antonella Cusimano	Medico Foniatra	Laurea in Medicina e Chirurgia Specializzazione in Audiologia e Foniatria	A necessità
Maurizia Scioscia	Terapista della Riabilitazione	Laurea in Fisioterapia	Tempo pieno
Margherita Bonetti	Terapista della Riabilitazione	Laurea in Fisioterapia	Tempo pieno
Piera Tarallo	Infermiera	Diploma di infermiere professionale	Tempo pieno

**ELENCO PERSONALE SANITARIO LIBERO PROFESSIONISTA**

Nominativo	qualifica	Titolo di studio	Impegno orario
Dott. Ernesto Gianneo	Medico Urologo	Laurea in Medicina e Chirurgia Specializzazione in Patologia della riproduzione umana	6 ore ogni due settimane
Denise Anastasi	Terapista della Riabilitazione	Laurea in Fisioterapia	14 ore alla settimana
Dott.ssa Paola Rizzi	Psicologa	Laurea in psicologia	13 ore alla settimana

**ELENCO PERSONALE SANITARIO VOLONTARIO**

Dott. Monica Maria Rachele Rezzonico	Medico Neurologo	Laurea in Medicina e Chirurgia Specializzazione in Neurologia Specializzazione un Neurofisiologia Clinica	4 ore al mese
--------------------------------------	------------------	---	---------------

Scheda [F064] **Elenco Personale in forza -  
qualifiche**

IN VIGORE DAL: **26 NOVEMBRE 2019**

**ELENCO PERSONALE AMMINISTRATIVO DIPENDENTE**

Nominativo	qualifica	Titolo di studio	Impegno orario
Dott.ssa Cristina Ballabio	Coordinatore Servizi Generali e Amministrativi	Laurea in Servizio sociale Laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi territoriali	25 ore alla settimana
Sig.ra Eleonora Balzaretti	Referente contabilità	Diploma di scuola superiore	36 ore alla settimana

**NUMERO MEDIO DI OPERATORI CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI IN STRUTTURA: 5**

Francesco Vacca

Presidente Nazionale  
AISM onlus

FIRMATO DIGITALMENTE IN DATA 06/12/2019